

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DPE – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZI: DPE005 – TRASPORTO PUBBLICO

UFFICIO: TPL FERROVIARIO



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti in attuazione dell’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Approvazione Schema di *Addendum* all’atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale 2015-2013 tra Regione Abruzzo e Trenitalia SpA.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- con DGR n. 675 del 20/10/2016 è stato approvato lo schema di Contratto di Servizio 2015-2023 per l’affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale già in concessione a F.S. spa.;
- in data 27/10/2016 Regione Abruzzo e Trenitalia hanno sottoscritto il Contratto di Servizio 2015-2023;
- con ricorso n. 35/2017 Federconsumatori Abruzzo – Federazione Regionale di Consumatori e Utenti ha avviato un’azione contro Regione Abruzzo e nei confronti di Trenitalia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo per l’annullamento della suddetta DGR n. 675, e dell’Allegato “A” approvato con la medesima Delibera, relativamente ad alcuni aspetti contenuti negli artt. 6 “Corrispettivi e modalità di pagamenti”, 8 “Variazione del corrispettivo e rimodulazione del PEF”, 13 “Politica tariffaria”, 14 “Politica della qualità dei servizi” e 16 “Monitoraggio della qualità dei servizi”;
- in data 26/03/2021 il TAR dell’Abruzzo ha pubblicato la sentenza n. 00163/2021 Reg. Prov. Coll., con cui ha accolto il ricorso di Federconsumatori relativamente al *price cap* per la definizione degli incrementi delle tariffe, alla definizione dei parametri di qualità del servizio con obiettivi minimi di miglioramento e loro aggiornamento con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori;

L’Estensore

Ing. Evelina D’Avolio
(firma)

La Responsabile dell’Ufficio

Ing. Evelina D’Avolio
(firma)

Il Dirigente del Servizio DPE005

(Vacante)
(firma)

Il Direttore Regionale

Ing. Emidio Primavera

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Marco Marsilio

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

(firma)

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio
(firma)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

L’Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, in particolare, l’art. 18 “Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale” che al comma 2, lettera g) prevede l’applicazione del metodo del *price cap* nell’aggiornamento delle tariffe applicate all’utenza e l’art. 19 “Contratti di servizio”;

VISTO l’art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 contenente le disposizioni che gli enti locali sono tenuti ad applicare nella stipula dei contratti di servizio al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni;

DATO ATTO che il Contratto di Servizio citato in premessa non stabilisce la previsione di un sistema di monitoraggio del servizio con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, nonché l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento del servizio mediante la disamina dei reclami e delle osservazioni giunte nel corso dell’anno e non prevede, in ordine al coinvolgimento e alla valorizzazione del ruolo delle associazioni dei consumatori, un prelievo a carico del gestore del servizio, predeterminato nel contratto stesso per la sua intera durata e volto a finanziare l’attività di monitoraggio e verifica svolta da dette associazioni;

RITENUTO doveroso e urgente dare seguito alla pronuncia del TAR Abruzzo con sentenza n. 00163/2021 Reg. Prov. Coll. mediante la definizione di un *Addendum* al Contratto di Servizio 2015-2023 quale esito del lavoro comune svolto con la Direzione regionale di Trenitalia, nel quale vengono riformulate alcune clausole contrattuali quali:

- art. 13 “Politica tariffaria”, con la previsione di un meccanismo di *price cap* per la definizione degli incrementi tariffari;
- art. 14 “Politica della qualità dei servizi”, in particolare con la previsione di ulteriori obiettivi minimi di miglioramento;
- art. 16 “Monitoraggio della qualità dei servizi”, con l’esplicitazione del coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori da parte della Regione;
- viene inoltre integralmente sostituito l’allegato n. 2 “Qualità dei servizi” ed introdotto l’allegato n.10 “*Price Cap*”;

RICHIAMATA la nota prot. RA/329310 del 05/08/2021 con la quale l’ART ha precisato che le modiche contenute nell’*Addendum* non rientrano nella fattispecie per le quali la normativa vigente richiede il rilascio di un parere dell’Autorità ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011, tuttavia, considerata l’incidenza delle modifiche su aspetti oggetto di regolazione da parte dell’ART, la Regione è tenuta ad inviare all’Autorità stessa la documentazione contrattuale integrata in esecuzione della sentenza in argomento;

PRESO ATTO che successivamente al recepimento indifferibile delle modifiche contrattuali così come imposto dalla sentenza in argomento, la Regione svolgerà le attività finalizzate ad accompagnare il percorso verso il conseguimento di obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio nel rispetto del quadro regolatorio delle delibere dell’ART n. 48/2017 del 30 marzo 2017, n. 16/2018 dell’8 febbraio 2018, n. 120/2018 del 29 novembre 2018, n. 154/2019 del 28 novembre 2019 e propedeutiche alla stipula di un nuovo Contratto di Servizio;

DATO ATTO che la Regione intende garantire la piena attuazione del disposto normativo di cui all’art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto disatteso nella fase di sottoscrizione del Contratto di Servizio;

CONSIDERATO, in particolare, quanto stabilito dalla lettera f) del comma 461 dell’art. 2 della L. n. 244/2007 relativo alla previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso;

RITENUTO, pertanto, così come concordato con Trenitalia S.p.A., di quantificare le risorse necessarie di rimborso spese per le attività che svolgeranno le associazioni dei consumatori fino a un massimo di 10.000,00 euro l’anno a carico del soggetto gestore del servizio nell’ambito del citato *Addendum*;

VISTO lo Schema di *Addendum* all’atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, composto anche dall’allegato n. 2 “Qualità dei servizi” e dall’allegato n.10 “*Price Cap*”, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante (Allegato A);

VISTA la L. 30/07/1998, n. 281 recante “*Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*”, secondo la quale in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull’Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art. 136, comma 4, lettera f) del decreto legislativo n. 206/2005 ai sensi del quale il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti svolge funzioni volte a favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali;

DATO ATTO che la Regione concorda con le associazioni dei consumatori le modalità di partecipazione per svolgimento delle funzioni di cui alle lettere b), c), e d) di cui all’art. 2, comma 461 della L. n. 244/2007, nonché il loro coinvolgimento nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti pianificatori nel settore del trasporto pubblico locale, tenendo conto nei propri provvedimenti dei risultati del lavoro svolto;

CONSIDERATO che è interesse della Regione riconoscere il ruolo centrale dell’associazioni consumatori nella rappresentanza degli interessi e dei diritti dei cittadini consumatori e utenti e si avvale delle loro proposte e suggerimenti nell’esercizio dei propri compiti in ordine al conseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza nei servizi pubblici locali rendendo gli stessi più accessibili, sicuri, puntuali e maggiormente rispondenti alla domanda di mobilità;

RICHIAMATI gli obiettivi primari della Regione nell’ambito del trasporto ferroviario regionali enucleati nella citata deliberazione n.675, tra i quali vi è quello di garantire un miglioramento della qualità dei servizi ferroviari integrati offerti ed una più adeguata tutela del cittadino-utente;

ACCERTATO che Trenitalia in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 comma 461, lett. f), L. 244/2007 si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di €10.000,00 le attività di cui alle lett. b, c, d. della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto;

VISTO lo Statuto regionale, in particolare, gli artt. 7 e 12;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento DPE, Infrastrutture e Trasporti, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base dei pareri favorevoli di cui al punto precedente, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **DI APPROVARE** lo Schema di *Addendum* all’atto di rinnovo del Contratto di Servizio 2015-2023 per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Abruzzo e Trenitalia S.p.A. composto dall’articolato e dagli allegati 2 e 10 (Allegato “A” al presente provvedimento);
- 2) **DI DARE ATTO** che con l’*Addendum* vengono riformulate alcune clausole del Contratto di Servizio vigente al fine di dare seguito indifferibilmente alla pronuncia del TAR Abruzzo con sentenza n. 00163/2021 Reg. Prov. Coll., e, nello specifico, le modifiche riguardo:
 - art. 13 “Politica tariffaria”, con la previsione di un meccanismo di *price cap* per la definizione degli incrementi tariffari;
 - art. 14 “Politica della qualità dei servizi”, in particolare con la previsione di ulteriori obiettivi minimi di miglioramento;
 - art. 16 “Monitoraggio della qualità dei servizi”, con l’esplicitazione del coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori da parte della Regione;
 - viene inoltre integralmente sostituito l’allegato n. 2 “Qualità dei servizi” ed introdotto l’allegato n.10 “*Price Cap*”;
- 3) **DI DARE ATTO** che Trenitalia, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 comma 461, lett. f, L. 244/2007, si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, non cumulabili, le attività di cui alle lett. b, c, d della suddetta legge, a ristoro di spese per attività compiute dalle Associazioni consumatori approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e rendicontate;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Direttore del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti alla sottoscrizione dell’*Addendum* nonché ad apportare modifiche non sostanziali allo stesso qualora dovessero rendersi necessarie;
- 5) **DI DARE ATTO** che la Regione già fa fronte agli obblighi del suddetto Contratto con le risorse finanziarie del Fondo Unico Regionale dei Trasporti e che la sottoscrizione dell’*Addendum* non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;
- 6) **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT e sul sito Internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).